



# TRIBUNALE DI CASSINO

## PRESIDENZA

Decreto n° 103/18

### Il Presidente del Tribunale

**Visto** il programma delle attività annuali per l'anno 2018 tra i cui obiettivi e priorità è stato indicato:

1. *“Procedere al Controllo periodico (semestrale) degli incarichi conferiti dai giudici agli ausiliari nell'ambito di procedimenti penali e civili assicurando altresì il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza delle procedure di nomina, con pubblicazione sul sito internet degli incarichi affidati, con l'indicazione del numero del procedimento, dell'oggetto, della data e del giudice che affida l'incarico. Si cercherà di implementare le informazioni relative agli incarichi affidati mediante popolamento dei campi previsti negli applicativi in uso ai fini del controllo previsto.*
2. *Vigilanza sull'applicazione dei principi di rotazione degli incarichi conferiti agli ausiliari del giudice e ai professionisti (CTU, Periti, Custodi, Delegati alle Vendite, Curatori, Amministratori Giudiziari etc.) al fine di assicurare il controllo sulla gestione e rotazione dei medesimi da parte della Presidenza, in ottemperanza alle recenti disposizioni normative che prevedono, peraltro, la pubblicazione ai fini della trasparenza di dette informazioni”.*

**Vista** la disposizione di cui all'art. 179-quater del c.p.c. sulla “*distribuzione degli incarichi*”, **dettata in materia di esecuzioni immobiliari**, ove è stabilito che il Presidente del Tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, le deleghe siano equamente distribuite tra gli iscritti nell'elenco di cui all'art. 179-ter c.p.c.. Lo stesso art. 179-quater prevede, ai fini dell'attuazione del potere di vigilanza, che le deleghe conferite siano iscritte in apposito registro con i relativi compensi liquidati.

**Visto** l'art. 23 delle disp. Att. c.p.c. (vigilanza sulla distribuzione degli incarichi) ove è stabilito che “*Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall'ufficio, e garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici.. Per l'attuazione di tale vigilanza il presidente fa tenere dal cancelliere un registro in cui debbono essere annotati tutti gli incarichi che i consulenti iscritti ricevono e i compensi liquidati da ciascun giudice. Questi deve dare notizia degli incarichi dati e dei compensi liquidati al presidente del tribunale presso il quale il consulente è iscritto”.*

**Visto l'art. 169-sexies** (elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei mobili pignorati) che stabilisce “*presso ogni tribunale è istituito un elenco dei soggetti specializzati di cui*

*all'articolo 532 del codice per la custodia e la vendita dei beni mobili pignorati. Alle domande di iscrizione all'elenco è allegata la documentazione comprovante le competenze maturate, anche relativamente a specifiche categorie di beni. L'elenco è formato dal presidente del tribunale, che provvede sentito il procuratore della Repubblica. Si applicano gli articoli 13 e seguenti in quanto compatibili”.*

**Vista** la nota del CSM P 8462 del 5/5/2016 avene ad oggetto “*Linee guida in materia di equa distribuzione delle deleghe nelle esecuzioni immobiliari*” con cui vengono fornite indicazioni ai capi degli uffici giudiziari al fine di esercitare il potere di vigilanza di cui al suddetto art. 179 quater disp. att. c.p.c., nonché la nota del P19496/2016 del 13/10/2016.

**Viste** le disposizioni già impartite in materia dal Presidente di questo Tribunale con i decreti n. 1/11 e 81/16;

**Rilevata la necessità di reiterare le indicazioni già fornite** al fine di realizzare la equa distribuzione degli incarichi in materia di esecuzioni immobiliari ed in generale per tutte le materie così da **assicurare il principio di rotazione e trasparenza delle procedure di nomina;**

**Rilevato** che, in via generale, una equa distribuzione degli incarichi si può considerare realizzata quando a nessuno dei professionisti iscritti negli elenchi risulti essere stato conferito un numero di incarichi superiore al 10% di quelli affidati dall'ufficio (per ufficio si deve intendere l'area esecuzioni e fallimenti per gli incarichi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione, l'area lavoro per gli incarichi relativi al settore lavoro, il restante settore civile per gli incarichi dati, ciascun Ufficio del Giudice di Pace per gli incarichi dati) tenuto conto nel compiere il giudizio di equità, anche del valore degli incarichi stessi in rapporto al numero dei professionisti iscritti negli elenchi, avendo come termine temporale quello dell'anno solare, salvo l'ipotesi di verifiche ulteriori, in particolari situazioni che le rendano necessarie. Resta salva la possibilità di ritenere realizzata comunque una equa distribuzione, anche nel caso di scostamento di queste indicazioni, nel caso in cui allo stesso corrispondano esigenze motivate di amministrazione della giustizia.

## **DISPONE**

1. Che i giudici del settore civile procedano, per ciascun anno solare, al conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi sopra enunciati, ossia con equa distribuzione delle deleghe che potrà ritenersi soddisfatta quando a nessuno dei professionisti iscritti negli elenchi risulti essere stato conferito un numero di incarichi superiori al 10% di quelli affidati dall'ufficio come sopra inteso, tenuto conto, nel compiere il giudizio di equità, **anche del valore** degli incarichi singolarmente conferiti e del numero di professionisti destinatari degli incarichi stessi in rapporto al numero dei professionisti iscritti nell'elenco. Ove motivate esigenze di amministrazione della giustizia dovessero portare ad uno scostamento dalle suddette indicazioni sull'equa distribuzione **il giudice dovrà trasmettere a questo Presidente il relativo provvedimento dando indicazione dei motivi che hanno determinato la scelta compiuta** (ad esempio, per una non adeguata professionalità rispetto all'affare specifico degli iscritti nell'elenco non prescelti o per una professionalità specifica del prescelto).
2. **Che le cancellerie civili e penali** (per quest'ultima cancelleria nei limiti previsti dai sistemi in uso) procedano alle annotazioni nei sistemi informativi di ogni informazione relativa agli incarichi conferiti dal magistrato ivi compresa l'indicazione del compenso liquidato (dette informazioni potranno essere così estrapolate ai fini del controllo degli incarichi conferiti).
3. **Che la cancelleria esecuzioni e fallimenti** provveda alla sistematica annotazione, in maniera informatica, delle deleghe conferite nel registro di cui all'art. 179-quater ed i relativi compensi liquidati.

4. Ai fini del controllo di cui sopra **le cancellerie civili**, con l'ausilio del personale informatico in sede, procederanno ad estrapolare dai sistemi in uso, **con cadenza semestrale, elenchi** dai quali risultino le informazioni necessarie e funzionali alle relative verifiche (quali n. RG, oggetto del procedimento, la tipologia dell'incarico, generalità del CTU/delegato, data dell'incarico, giudice che ha conferito l'incarico e l'importo liquidato). Detti elenchi dovranno essere trasmessi **al Presidente del Tribunale entro il ventesimo giorno successivo a ciascun semestre di riferimento**.
  
5. Ai fini dell'esercizio del potere di vigilanza sugli incarichi conferiti **nell'ambito di procedimenti penali** (agli ausiliari del giudice, custodi, ecc.), considerato che allo stato i sistemi in uso non consentono una agile estrazione delle suddette informazioni, il Responsabile dell'Ufficio spese di giustizia procederà ad estrarre, per ciascun giudice e con cadenza semestrale l'elenco (da trasmettere al Presidente del Tribunale entro il giorno 20 del mese successivo al semestre di riferimento) dal quale risultino le informazioni relative alla liquidazione degli incarichi conferiti dai giudici penali a periti, custodi, amministratori e, comunque, agli ausiliari del giudice.

**Entro il 20 luglio p.v. dovranno essere trasmesse a questa Presidenza le informazioni relative al primo semestre 2018.**

Il controllo verrà altresì esercitato periodicamente, per quanto attiene il settore civile, dal Presidente di Sezione verificando gli incarichi conferiti interrogando i sistemi in uso e relazionando al Presidente del Tribunale sugli esiti delle verifiche condotte e di eventuali incongruenze rilevate. Opportuni controlli verranno condotti, in maniera periodica, anche dal Presidente della Sezione Penale sugli incarichi conferiti dai giudici penali.

In materia di deleghe relative alle esecuzioni immobiliari l'art. 179-quater disp. att. c.p.c. espressamente prevede che il registro sia pubblico e liberamente consultabile. Pertanto detti dati, opportunamente schermati da ogni dato sensibile, verranno pubblicati sul sito internet del Tribunale. Mentre, per gli altri incarichi, in virtù del principio di garantire adeguata trasparenza dei conferimenti, la normativa vigente rimette alle valutazioni discrezionali del Presidente del Tribunale l'opportunità di procedere alla pubblicazione dei dati stessi (per i quali è intenzione procedere alla pubblicazione).

Avuto riguardo al settore penale, in linea tendenziale, si ritiene che i giudici debbano procedere all'affidamento degli incarichi nel rispetto dei principi di legalità e trasparenza come sopra definiti, temperando dette esigenze con le preminenti esigenze di giustizia finalizzate all'accertamento del commesso reato.


**Si informa che a seguito di numerose doglianze pervenute in ordine alla distribuzione degli incarichi presso il settore civile (in materia di esecuzioni) lo scrivente Presidente sta procedendo ad una attenta verifica delle deleghe conferite negli ultimi due anni.**

Si allegano le Direttive fornite in materia dal CSM (Nota P 8462 del 5/5/2016 e Nota P19496/2016 del 13/10/2016).

Si comunichi ai magistrati, ai responsabili delle cancellerie civili e penali ed al personale amm.vo, al Dirigente amministrativo, al Presidente del Consiglio dell'Ordine Forense e si proceda alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Tribunale.

Cassino, 13.06.2018

**Il Presidente del Tribunale**  
Massimo Corso



*M.G.*

*Csm* Roma 13/10/2016  
Protocollo P 19496/2016 *Al*



## Consiglio Superiore della Magistratura

**Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento, nonché il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.**

Codice PA: 0600 902207		
Tribunale di Cassino - Ufficio di Registrazione		
N.	2659	UDR
CC	14 OTT. 2016	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Sottofascicolo	

All.on.le Ministro  
della Giustizia  
ROMA

Al Dipartimento  
dell'Organizzazione Giudiziaria  
del Ministero della Giustizia  
Direzione Generale dei Magistrati  
ROMA

Ill.mi sigg.ri Presidenti  
delle Corti di Appello  
LORO SEDI

Ill.mi sigg.ri Procuratori  
Generali presso le  
Corti di Appello  
LORO SEDI

Ill.mi sigg.ri Presidenti  
dei Tribunali  
LORO SEDI

Ill.mi sigg.ri Presidenti  
dei Tribunali di  
Sorveglianza  
LORO SEDI

Ill.mi sigg.ri Presidenti  
dei Tribunali per i Minorenni  
LORO SEDI


Ill.mi sigg.ri Procuratori  
della Repubblica  
Presso i Tribunali  
LORO SEDI

Ill.mi sigg.ri Procuratori  
della Repubblica presso  
i Tribunali per i Minorenni  
LORO SEDI

**TRIBUNALE DI CASSINO**


**SI COMUNICHI**  
**MAGISTRATI ed**  
*ai responsabili*  
*della cancelleria*  
*per quanto di competenza*  
*nei casi all' art. 27.*  
*Cassino, 10/11/2016*

**IL PRESIDENTE TRIBUNALE**  
*aut*  
**Dott. Antonio STANINI**



M.G.

Csm	Roma	13/10/2016
	Protocollo	P 19496/2016



La disponibilità di elenchi aggiornati, già praticata nell'esercizio di buone prassi in alcuni uffici giudiziari in ordine a singoli settori, relativamente agli incarichi conferiti dai magistrati, costituisce infatti un primo strumento per consentire l'esercizio avvertito e costante della vigilanza da parte dei capi degli uffici giudiziari e dei presidenti di sezione, che assicuri loro la conoscenza all'attualità degli incarichi affidati e dei compensi assegnati. Per l'elaborazione di tali elenchi appare necessario sfruttare le potenzialità offerte dai sistemi informatici in uso presso gli uffici giudiziari, che consentono di effettuare i seguenti monitoraggi periodici:

- a) monitoraggio sugli incarichi di CTU disposti nell'ambito dei procedimenti civili e sugli incarichi di consulente tecnico del PM e di perito disposti nell'ambito dei procedimenti penali;
- b) monitoraggio sugli incarichi disposti nell'ambito dei procedimenti fallimentari e nei procedimenti di espropriazione immobiliare a favore di ausiliari del giudice;
- c) monitoraggio sugli incarichi disposti nell'ambito delle misure di prevenzione con la nomina degli amministratori giudiziari;
- d) monitoraggio sugli incarichi disposti nell'ambito delle tutele, curatele e amministrazioni di sostegno con la nomina di tutori, curatori e amministratori di sostegno.
- e) monitoraggio degli incarichi disposti nell'ambito dei procedimenti di espropriazione o sequestro in sede civile, nonché di sequestro in sede penale, ove sia possibile acquisire i relativi dati.

### 3. LA TRASMISSIONE DEI DATI AFFERENTI GLI INCARICHI.

A seguito della proficua interlocuzione in sede di Tavolo Paritetico con il Ministero della Giustizia, in vista della presente risoluzione, il CSM ha acquisito la pronta disponibilità della Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati, a fornire ai dirigenti degli uffici giudiziari il rilascio delle predette informazioni tratte dai registri informatici. La DGSIA assicurerà due estrazioni periodiche all'anno, in data 30 giugno e 31 dicembre, rendendo disponibile il risultato ai Dirigenti degli Uffici entro 20 giorni da tali date. Tali estrazioni, tratte dai registri civili e penali, forniranno i seguenti dati: a) il giudice che assegna l'incarico; b) la sezione di appartenenza; c) il nome dell'ausiliario; d) la tipologia dell'incarico tra quelli previsti al precedente punto 2; e) la data dell'affidamento dell'incarico; f) l'importo degli acconti liquidati e dei compensi finali; g) l'oggetto del procedimento; h) il numero del procedimento. I dati, una volta estratti, verranno messi a disposizione dei Dirigenti degli Uffici in formato elettronico. Con riferimento ai dati gestiti dai Sistemi Informatici noti come SICID e SIECIC la DGSIA provvederà a rendere disponibili i dati sia attraverso report dinamici (mediante la creazione di un apposito gestionale statistico), sia in formato excel, al fine di consentire all'ufficio la più ampia possibilità di utilizzo. Con riferimento ai dati gestiti dai Sistemi Informatici del settore penale verranno utilizzate le query già disponibili (tramite il modulo Siris) per i periti, gli amministratori giudiziari ed i custodi nonché quelle, appositamente realizzate, per i consulenti tecnici, gli interpreti e gli ausiliari di polizia giudiziaria e tali dati saranno messi a disposizione dell'ufficio per il tramite del sistema Siris già in uso nelle cancellerie. Le estrazioni dei dati avverranno ogni sei mesi, **nelle date predette**, e riguarderanno gli incarichi dei due anni precedenti a ciascuna data. La prima estrazione avverrà il 31 dicembre 2016. I risultati saranno resi disponibili ai dirigenti degli uffici entro 20 giorni da tali date.

### 4. LA CURA DEL DATO PRESUPPOSTO PER UNA ADEGUATA VIGILANZA.

Va evidenziato che l'affidabilità dei dati così estratti dai registri dipende non solo dall'effettivo ma anche dal corretto popolamento dei registri. Va pertanto formulato un invito ai Dirigenti degli uffici affinché sollecitino la corretta tenuta dei registri ed la ed. cura del dato informatico in ordine agli incarichi affidati agli ausiliari dal giudice, in particolare verificando che:

- a) nei sistemi informatici del settore civile (SICID e SIECIC) vengano annotati tutti i conferimenti

## Tribunale di Cassino

---

**Da:** Tribunale di Cassino [tribunale.cassino@giustizia.it]  
**Inviato:** giovedì 1 dicembre 2016 17:30  
**A:** 'tania.tavolieri@giustizia.it'; 'Gianna De Ciantis'; 'Saltelli Gabriella'; angelo.derosa01@giustizia.it; 'cancelleria.gipgup.tribunale.cassino@giustizia.it'; luigi.diruzza@giustizia.it; vittorina.diruzza@giustizia.it; 'Stefania Di Mambro'; 'domenico.cerro@giustizia.it'; maria.fontana01@giustizia.it; aldo.palumbo@giustizia.it; amalia savignano; Amedeo Ghionni; Angelo Valerio Lanna; Annalisa Gualtieri; Antonio Tizzano; Barbara Del Pizzo; Capurso indirizzo privato; CIUFFI MARIA ROSARIA; donatella perna; Eleonora Panzironi; Federico Eramo; gabriele.sordi@giustizia.it; Ghionni Amedeo (privat; Irene Sandulli; Lanna privato; Lo Mastro Massimo; Mario Roberto Gaudio; massimo.capurso@giustizia.it; Olga Manuel; Salvatore Scalera; TAMBURRO MARTA; avvglamilza@alice.it; Claudio Fassari; dicristinzigiuditta@tiscali.it; Domenico Tirozzi GOT; filcap@libero.it; Francesco La Cava; GOT Ovallesco; GOT Principe; GOT Rosanna Gentile; GOT Trovini; lucioepifanio@virgilio.it; Orsola Napolano; raffaele.cuccurullo@libero.it; studiolegale.laricca@libero.it; TROTTA Maria Rosaria

**Oggetto:** Nota CSM 19496/2016 - Risoluzione generale in tema di poteri di vigilanza dei dirigenti degli uffici giudiziari in ordine ai conferimenti degli incarichi di curatore fallimentare, perito consulente, custode, amministratore giudiziario e ad altri ausiliar

**Allegati:** CCE01122016\_00000.pdf

**Priorità:** Alta

**Verifica:**

**Destinatario**

**Letti**

'tania.tavolieri@giustizia.it'

'Gianna De Ciantis'

Letto: 01/12/2016 17:32

'Saltelli Gabriella'

angelo.derosa01@giustizia.it

'cancelleria.gipgup.tribunale.cassino@giustizia.it'

luigi.diruzza@giustizia.it

vittorina.diruzza@giustizia.it

'Stefania Di Mambro'

'domenico.cerro@giustizia.it'

maria.fontana01@giustizia.it

aldo.palumbo@giustizia.it

amalia savignano

Amedeo Ghionni

Angelo Valerio Lanna

Annalisa Gualtieri

Antonio Tizzano

Barbara Del Pizzo

Capurso indirizzo privato

CIUFFI MARIA ROSARIA

donatella perna

Eleonora Panzironi

Federico Eramo

gabriele.sordi@giustizia.it

Ghionni Amedeo (privat

Irene Sandulli

Lanna privato

Lo Mastro Massimo

Mario Roberto Gaudio

Letto: 01/12/2016 17:32

massimo.capurso@giustizia.it

Olga Manuel

Salvatore Scalera

TAMBURRO MARTA

**Destinatario****Letti**

avvglamilza@alice.it  
Claudio Fassari  
dicristinzigiuditta@tiscali.it  
Domenico Tirozzi GOT  
filcap@libero.it  
Francesco La Cava  
GOT Ovallesco  
GOT Principe  
GOT Rosanna Gentile  
GOT Trovini  
lucioepifanio@virgilio.it  
Orsola Napolano  
raffaele.cuccurullo@libero.it  
studiolegale.laricca@libero.it  
TROTTA Maria Rosaria

Con riferimento all'oggetto si trasmette la nota indicata in oggetto.

Cordiali saluti.

La Segreteria della Presidenza  
Marisa Marandola





## Consiglio Superiore della Magistratura

**Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento, nonchè il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.**

Codice PA: 06001902207		
Tribunale di Cassino - Ufficio di Registrazione		
N.	2142	101
CC	06 MAG. 2016	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Sottofascicolo	

Al Dipartimento  
dell'Organizzazione Giudiziaria  
del Ministero della Giustizia  
Direzione Generale dei Magistrati  
ROMA

Ill.mi sigg.ri Presidenti  
delle Corti di Appello  
LORO SEDI

Ill.mi sigg.ri Presidenti  
dei Tribunali  
LORO SEDI

**OGGETTO: Pratica num. 272/VV/2015. Linee guida in materia di equa distribuzione delle deleghe nelle esecuzioni immobiliari**

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 4 maggio 2016, ha adottato la seguente delibera:

"1. PREMESSA

L'istituto della delega a notai, avvocati e commercialisti delle operazioni di vendita in sede di espropriazione immobiliare merita speciale attenzione: risulta infatti oggi particolarmente sentita l'esigenza di «assicurare un'adeguata rotazione degli incarichi conferiti dal giudice dell'esecuzione immobiliare...», in quanto essa risponde a logiche di buona amministrazione e trasparenza, evita incrostazioni di carattere clientelare e, soprattutto, assicura non soltanto l'effettività, ma anche l'apparenza di assoluta lontananza dell'attività del giudice da centri di interessi, o, peggio ancora, da nefaste commistioni di interessi personali» (cfr. parere dell'Uff. Studi del 14 luglio 2015).

Al di là di queste considerazioni di merito, l'intervento del Consiglio si giustifica, altresì, per il fatto che, a seguito di una indagine condotta presso tutti i Tribunali, è risultato che solo nel nel 20% delle sedi sono stati adottati provvedimenti (specifici ed incisivi) dal punto di vista contenutistico significativi. Nelle altre sedi, è stato constatato o il difetto assoluto di provvedimenti o l'esistenza di provvedimenti generici.

In questo quadro, i principi che verranno di seguito illustrati sono innanzitutto rivolti ai Presidenti dei Tribunali presso i quali ancora non siano state adottate previsioni specifiche in materia di rotazione degli incarichi.

Si tratta in ogni caso di principi volti a delineare una soglia minima di regolamentazione, salva la possibilità di adottare o conservare una regolamentazione di maggior rigore, lì dove ritenuta necessaria o anche solo opportuna in rapporto alle singole realtà di riferimento.



M.G.H.

## 2. L'ISTITUTO DELLA DELEGA NELLE ESECUZIONI IMMOBILIARI

L'istituto di cui si tratta è regolato dall'art. 591-bis c.p.c., ai sensi del quale «Il giudice dell'esecuzione ... può, sentiti gli interessati, delegare ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita...».

Per inciso, trattandosi di rilevante novità in materia, vale la pena di notare che (con l'art. 14 del d.l. n. 83/2015, conv. con la l. n. 192/2015), nel d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv., con modificazioni, con la l. 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l'art. 16-*octies*, è stato inserito l'art. 16-*novies*, tramite il quale sono state previste, anche per quanto riguarda detti elenchi, modalità esclusivamente telematiche di inserimento delle domande di iscrizione.

## 3. L'ESIGENZA DI UNA EQUA DISTRIBUZIONE DELLE DELEGHE FRA GLI ISCRITTI NEGLI ELENCHI E I COMPITI DI VIGILANZA IN PROPOSITO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Il profilo che qui più da vicino interessa, quello cioè relativo alla rotazione degli incarichi, è disciplinato nell'art. 179-*quater* disp. att. c.p.c., secondo cui «Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, le deleghe siano equamente distribuite tra gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 179-ter. / Per l'attuazione di tale vigilanza debbono essere annotate dal cancelliere in apposito registro tutte le deleghe che gli iscritti ricevono e i relativi compensi liquidati. / Il registro è pubblico e liberamente consultabile e dello stesso possono essere rilasciate copie o estratti.».

## 4. POSSIBILI MODI DI ATTUAZIONE DELLA VIGILANZA

Ragioni di trasparenza richiedono che la vigilanza da parte dei presidenti dei tribunali in ordine alla equa distribuzione degli incarichi sia attenta e costante.

Risulta però evidente come, al di là di casi limite, risulti difficile stabilire, in difetto di ulteriori specificazioni, quando potrà dirsi che le deleghe siano state in effetti «equamente distribuite». La genericità della locuzione rende oggettivamente difficile il formarsi di una più che auspicabile linea di comportamento comune.

Le note che seguono, indirizzate ai presidenti dei tribunali, oltre che il fine di richiamare l'attenzione di questi ultimi sulla necessità di una attenta vigilanza, hanno lo scopo di sgomberare il campo da possibili incertezze e, inoltre, di avvicinare le prassi dei vari uffici giudiziari, offrendo ai loro dirigenti linee guida per una regolamentazione finalizzata a garantire un'equa distribuzione delle deleghe.

## 5. LA «REGOLA DEL 10 %»

Opportunamente, nell'art. 23 disp. att. c.p.c., dedicato alla nomina dei consulenti tecnici del giudice nei procedimenti ordinari, è stato previsto che gli incarichi vengano «equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall'ufficio».

Questa norma è stata poi richiamata, per quanto riguarda l'espropriazione mobiliare, nel nuovo art. 169-*sexies* disp. att. c.p.c., anch'esso introdotto con il d.l. n. 83/2015, conv. con la l. n. 192/2015, dedicato all'elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei mobili pignorati, ove espressamente è disposta l'applicabilità, in materia, dei precedenti artt. 13ss., in quanto compatibili, e così, dunque, anche del cit. art. 23.

Ciò che fra l'altro prova ulteriormente che l'applicabilità della «regola del 10%» è indipendente dal modo in cui viene formato l'albo o l'elenco. Infatti, nel caso dei consulenti tecnici, secondo quanto previsto nell'art. 14 disp. prel. c.p.c., l'albo è infatti formato da un comitato presieduto dal presidente del tribunale e composto dal procuratore della Repubblica e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine, o dal collegio della categoria, cui

M. GH.

appartiene il richiedente l'iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici; diversamente, in materia di espropriazione mobiliare, ai sensi dell'art. 169-*sexies* disp.att. c.p.c., l'elenco è formato dal presidente del tribunale, che provvede sentito il procuratore della Repubblica; un sistema di formazione dell'elenco ancora diverso è quello che è stato poi previsto per le espropriazioni immobiliari: l'art. 179 *ter* disp. att. c.p.c. dispone in proposito che il Consiglio notarile distrettuale, il Consiglio dell'ordine degli avvocati e il Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili comunicano ogni triennio ai presidenti dei tribunali gli elenchi, distinti per ciascun circondario, rispettivamente dei notai, degli avvocati e dei commercialisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita dei beni immobili.

In quest'ottica l'applicabilità in via analogica del limite del 10% anche nell'ipotesi di delega delle operazioni di vendita in sede di esecuzioni immobiliari, applicabilità che, per vero, ben avrebbe potuto essere prospettata anche in passato, a maggior ragione può essere prospettata oggi.

Alla «regola del 10%», i Presidenti dei Tribunali dovrebbero perciò senz'altro uniformarsi anche nell'esercizio del potere di sorveglianza loro attribuito in sede di esecuzioni immobiliari.

#### 6. LE PROBLEMATICHE CHE L'APPLICAZIONE DELLA REGOLA PUÒ SUSCITARE

La «regola del 10%» appare peraltro con tutta evidenza bisognevole di essere precisata, almeno sotto i seguenti profili:

- 1) La nozione di «ufficio»;
- 2) la grandezza a cui deve essere applicata la percentuale del 10%;
- 3) l'arco temporale che deve essere preso in considerazione per l'applicazione della percentuale del 10%;
- 4) le concrete modalità con le quali va accertato il rispetto del limite del 10%;
- 5) la verifica del se l'applicazione della percentuale del 10% sia sufficiente a garantire una equa distribuzione degli incarichi.

A tutte queste domande, allo scopo di agevolare i Presidenti dei Tribunali nello svolgimento dei compiti di sorveglianza a loro demandati dall'art. 179-*quater* disp. att. c.p.c., sgomberando il campo da possibili incertezze, oltre che al già ricordato fine di avvicinare le prassi delle varie corti, il Consiglio ritiene che possano essere fornite le seguenti risposte.

##### 6.1. LA NOZIONE DI «UFFICIO»

Si trova posto in rilievo, da parte di chi si è occupato del problema in sede di interpretazione dell'art. 23 disp. att. c.p.c., che la «regola del 10%», se per «ufficio» si dovesse intendere il tribunale nella sua interezza, qualora quest'ultimo fosse di ampie dimensioni, e perciò notevole fosse la numerosità delle deleghe, risulterebbe sostanzialmente priva di effetti.

D'altra parte, si è anche sostenuto che la norma, se per «ufficio» si dovesse intendere il singolo giudice, risulterebbe inapplicabile tutte le volte che il numero degli incarichi attribuiti dal giudice risulti inferiore a dieci. E da questa considerazione si è tratto che, per «ufficio», dovrebbe sempre intendersi la singola sezione di tribunale.

E però, a ben vedere, alla «regola del 10%» può essere attribuito un preciso significato anche qualora il numero degli incarichi attribuiti sia inferiore a 10: precisamente, può esserle attribuito il significato di imporre al giudice di nominare sempre soggetti diversi fino al raggiungimento della decima delega.

Tutte e tre le soluzioni, sia il riferimento al tribunale nella sua interezza, cioè, sia il riferimento alla sezione o al singolo giudice possono dunque avere un senso, in rapporto all'ampiezza del tribunale, alle dimensioni delle sezioni, alla quantità di procedimenti trattati dal singolo giudice.

Nell'individuare l'«ufficio» al quale fare riferimento al fine di esercitare la vigilanza che gli compete, il Presidente del Tribunale potrà dunque uniformarsi a quella delle soluzioni appena menzionate che gli appaia meglio congruente con la situazione concreta che si trova a dovere gestire. Quanto importa è che la soluzione adottata appaia in grado di assicurare una adeguata verifica in ordine alla equità della distribuzione.

#### 6.2. LA GRANDEZZA ALLA QUALE APPLICARE LA PERCENTUALE DEL 10%

La risposta sembra naturale nel senso di dire: al numero degli incarichi.

L'art. 23 disp. att. c.p.c., la cui applicabilità in via analogica anche al caso delle esecuzioni immobiliari abbiamo veduto apparire sufficientemente fondata, parla infatti di «incarichi conferiti» in misura superiore al 10 %, e il dato testuale non sembra lasciare spazio per soluzioni diverse. In particolare, non sembra possibile immaginare di prendere in considerazione l'ammontare complessivo dei compensi percepiti.

La circostanza, poi, che la norma parli di «*incarichi conferiti*» dovrebbe condurre alla conclusione che occorre avere riguardo, ai fini del computo del 10%, agli incarichi che siano stati appunto (semplicemente) *conferiti dall'ufficio*, nel senso indicato al par.6.1. Può portarsi, a conferma di questa conclusione, anche la constatazione del fatto che, se si avesse riguardo al momento successivo della liquidazione del compenso, sarebbe fin troppo facile, in sede di conferimento degli incarichi, procedere a una distribuzione non equa.

#### 6.3. L' ARCO DI TEMPO DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA PERCENTUALE DEL 10%

Manca, a questo proposito, nei dati normativi disponibili, qualsiasi indicazione che possa essere presa come punto di riferimento.

Ciò considerato, la soluzione preferibile appare quella maggiormente naturale: l'anno solare.

#### 6.4. LE CONCRETE MODALITA' PER ACCERTARE IN CONCRETO IL RISPETTO DEL LIMITE DEL 10%

Posto che il calcolo del limite rappresentato dal 10% degli incarichi conferiti va compiuto avendo riguardo all'anno solare, e che all'inizio dell'anno non è evidentemente possibile prevedere quale sarà il numero complessivo degli incarichi che verranno conferiti, come potrebbero comportarsi, i presidenti dei tribunali, per fare in modo che il limite medesimo risulti alla fine rispettato?

Sembra sussistere un'unica possibilità, e cioè quella di procedere alla verifica del rispetto del limite avendosi riguardo al numero degli incarichi già conferiti nel momento del controllo, qualunque sia questo momento.

Affinché la vigilanza possa risultare efficace, appare raccomandabile l'esecuzione di una pluralità di controlli nel corso dell'anno, nei momenti che il presidente del tribunale riterrà più opportuni.

#### 6.5. L'APPLICAZIONE DELLA PERCENTUALE DEL 10% NON È SUFFICIENTE PER GARANTIRE DA SOLA UNA EQUA DISTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI: VALUTAZIONE DEI COMPENSI

La risposta deve essere negativa, sotto almeno due profili.

a) Consideriamo il seguente esempio, evidentemente di scuola, ma idoneo a rendere l'idea.

Si supponga che un «ufficio» si trovi a dovere distribuire ogni anno dieci incarichi, di valore assai diverso: uno di valore relevantissimo e nove di valore modestissimo. E che lo stesso «ufficio» proceda, in ossequio alle regole già esposte, ad assegnare ciascun incarico ad un professionista diverso.

Si supponga altresì che questa situazione si riproduca identica l'anno successivo. È evidente che l'attribuzione dell'incarico di valore relevantissimo di nuovo al medesimo professionista non potrebbe dirsi corrispondere ad un criterio di equa distribuzione.

Ciò significa che, se applicata (soltanto) al numero degli incarichi, la «regola del 10%» non è in grado di assicurare sempre una equa distribuzione, e che occorre invece tenere conto, per raggiungere questo risultato, anche dell'ammontare dei compensi percepiti.

Anche a tale aspetto, perciò, i presidenti dei tribunali dovranno prestare attenzione.

In concreto, essi potranno ad esempio fare riferimento, per compiere una valutazione in quest'ottica, al valore medio degli incarichi liquidati nel corso dell'anno antecedente al momento in cui la

M.G.  
M. GH

valutazione viene compiuta<sup>1</sup>, valore che potrà essere stabilito dividendo l'ammontare dei compensi complessivamente corrisposti<sup>2</sup> per il numero degli incarichi liquidati. Le situazioni in cui, avendosi riguardo alla posizione di un singolo consulente, si dovesse constatare che il valore medio ottenuto dividendo l'ammontare dei compensi a quest'ultimo erogati nel corso del medesimo periodo di tempo per il numero degli incarichi allo stesso liquidati si discosta notevolmente, in eccesso, dal valore medio relativo all'intero «ufficio» dovranno considerarsi sintomo di una non equa distribuzione degli incarichi bisognevole di correzione.

b) Sotto un altro profilo ancora, poi, appare opportuno che i Presidenti dei Tribunali vigilino al fine di assicurare l'equa distribuzione degli incarichi.

Sempre per fare un esempio, sia pure di scuola, idoneo a rendere l'idea, occorre evidenziare come non equa apparirebbe neppure una distribuzione che, pur nel rispetto del limite del 10%, vedesse concentrati tutti gli incarichi in capo a soltanto dieci dei professionisti iscritti negli elenchi.

Opportuno appare perciò che i presidenti dei tribunali pongano attenzione anche al numero dei professionisti assegnatari degli incarichi in rapporto al numero di quelli iscritti, al fine di evitare che si concretizzino situazioni di iniquità del genere di quella appena descritta.

#### 7. POSSIBILI ECCEZIONI: LA CLAUSOLA DEROGATORIA AVENTE RIGUARDO ALLA NECESSITÀ DI EVITARE UN DANNO PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

È ovvio che possono darsi situazioni in cui qualora si tenga conto delle indicazioni sin qui proposte non si giungerebbe a risultati soddisfacenti: ad esempio, ma i casi possono essere i più svariati, perché risulti opportuno, considerate le sue specifiche competenze, attribuire ad un determinato professionista un ulteriore incarico in deroga alla soglia del 10%.

Come si possa procedere in questi casi è suggerito dal già citato art. 179-*quater* disp. att. c.p.c., dettato in materia proprio di esecuzioni immobiliari, ai sensi del quale «Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, le deleghe siano equamente distribuite tra gli iscritti nell'elenco». Di qui ben si può ricavare, infatti, che la «regola del 10%» (nonché le ulteriori indicazioni che da questa abbiamo tratto) può essere disattesa tutte le volte che l'interesse dell'amministrazione della giustizia lo richieda (anche, ad esempio, per una non adeguata professionalità rispetto all'affare specifico degli iscritti nell'elenco non prescelti o per una professionalità specifica del prescelto).

Quando sia questo il caso, sarà peraltro bene che il giudice trasmetta al presidente del tribunale il suo provvedimento, dando nel contempo conto dei motivi della scelta compiuta.

#### 8. SINTESI CONCLUSIVA

In sintesi, nell'ottica di offrire un'ipotesi di regolamentazione idonea a garantire, come buona prassi, un'equa distribuzione delle deleghe, si propongono ai capi degli uffici giudiziari le seguenti indicazioni:

Ai sensi dell'art. 179-*quater* disp. att. c.p.c., dettato in materia di esecuzioni immobiliari, «Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, le deleghe siano equamente distribuite tra gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 179-*ter*».

Una equa distribuzione potrà considerarsi realizzata quando a nessuno dei professionisti iscritti negli elenchi risulti essere stato conferito un numero di incarichi superiore al 10 % di quelli affidati dall'ufficio (per «ufficio» potendosi intendere, a seconda delle concrete situazioni, il

<sup>1</sup> Si supponga, ad esempio, che il presidente del tribunale intenda valutare l'equità della distribuzione al 30 maggio. In tal caso, potrà prendere come arco temporale di riferimento quello che va dal 30 maggio dell'anno precedente al momento attuale.

<sup>2</sup> È appena il caso di ricordare che, ai sensi dell'art. 179-*quater* disp. att. c.p.c., il cancelliere deve annotare in apposito registro (pubblico e liberamente consultabile) tutte le deleghe che gli iscritti ricevono e i relativi compensi liquidati.

  
M. G.M.

Com	Roma	05/05/2016
	Protocollo	P 8462/2016



*tribunale, una sezione del tribunale, il singolo giudice), tenuto conto, nel compiere il giudizio di equità, anche del valore degli incarichi singolarmente conferiti e del numero di professionisti destinatari degli incarichi stessi in rapporto al numero dei professionisti iscritti negli elenchi; e questo non solo al termine dell'anno solare di riferimento, bensì anche in qualsivoglia dei momenti dell'anno solare medesimo in cui il presidente del tribunale ritenga opportuno esercitare la propria attività di vigilanza.*

*È in ogni caso salva la possibilità di ritenere realizzata una equa distribuzione, anche nel caso di scostamento da queste indicazioni, tutte le volte in cui la deviazione corrisponda ad esigenze motivate di amministrazione della giustizia."*

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Paola Piraccini)

